

3 1061 31/10/2023

0,00 **TM623L001061000CC**
200,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM6

**TENNIS TAVOLO GALLARATE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA**



...

Via Don G. Reina n. 7/d – 21013 – Gallarate (VA)

C.F. e P.IVA **91004030127**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 25 OTTOBRE 2023**

Il giorno 25 OTTOBRE dell'anno 2023 alle ore 21,00 presso la sede sociale in via Don G. Reina n. 7 - d a Gallarate (VA), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci della “ Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS TAVOLO GALLARATE ” per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento Statutario ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2021.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dello Statuto, il Presidente dell'Associazione, Sig. Aliverti Giuseppe, il quale chiama il Sig. Filippo Pinzone a svolgere la funzione di Segretario.

Il Presidente constata che sono presenti i Consiglieri Corbani, Fedeli, Saporiti, sono complessivamente, n. 9 Soci, che rappresentano almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto, e, pertanto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa, quindi, allo svolgimento dell'unico punto all'ordine del giorno.



TRINITY SAVIO GALLARATI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DIFETTABILISTICA

Via Dante, 10 - 00187 Roma (RM)
Tel. 06/4781111

FERRARI E BIELLI ASSOCIATI & AFFILIATI
DIP. CARABINIERI - VIGILANZA

Il presente documento ha lo scopo di...

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio...

2. Elezione del consiglio di amministrazione...

3. Altre deliberazioni...



Il Presidente illustra ai presenti la necessità di provvedere all'adeguamento dello Statuto dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2021 e fornisce lettura del nuovo testo di Statuto che si propone di adottare.

Apertasi la discussione sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità

delibera

di procedere con l'adeguamento dello Statuto dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2021.

Viene dato, altresì, mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, nonché di trasmetterlo alla propria Federazione/Ente di Promozione Sportiva e di verificarne l'accoglimento sul portale di Sport e Salute per l'aggiornamento sul Registro Nazionale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 22,00 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.


Il Segretario

Elipio Pinzone



Il Presidente

Aliverti Giuseppe



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE - VARESE
Ufficio Territoriale di Gallarate
Atto Reg. lo il 31/10/2023
al N. 1061 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Ada A. E. MAUCERI



PER DELEGA DEL RAPPRESENTANTE PROVINCIALE



ALLEGATO
Registrato a Gallarate
il 31/10/2023
al N. 261 Serie 3



STATUTO

TENNIS TAVOLO GALLARATE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

=====

1. COSTITUZIONE - SEDE. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una polisportiva denominata “TENNIS TAVOLO GALLARATE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, che si configura come associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta. L'associazione ha sede in Gallarate (Va) via Don G. Reina 7/D.

2. SCOPO – OGGETTO SOCIALE – AFFILIAZIONE

L'attività del sodalizio deve essere estranea ad ogni influenza politica, religiosa o di razza ed inoltre non deve perseguire scopi di lucro.


Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tennistavolo e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale in favore dei propri soci, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;



- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- risultare beneficiaria di sponsorizzazioni;

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

3. DURATA. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050 e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del presente Statuto.

4. SOCI. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. Le domande devono essere presentate da almeno due associati. I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a) ordinari

b) simpatizzanti



c) sostenitori

d) ad honorem

Ai soci possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo le seguenti qualifiche:

a) fondatori

b) benemeriti

Sono soci “ad honorem” le persone anche non appartenenti all’Associazione che abbiano contribuito in modo particolarmente efficace al suo sviluppo ed a quello degli sport da essa praticati; essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Sono soci “ordinari”, “simpatizzanti” e “sostenitori” coloro che versano al sodalizio la quota di iscrizione e le quote associative rispettivamente fissate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Sono “Soci Fondatori” quei soci che risultano iscritti nel libro soci sin dalla data della sua costituzione. La qualifica di “Socio Benemerito” spetta a coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione per almeno due quadrienni consecutivi. La stessa qualifica può essere attribuita dal Consiglio Direttivo ai soci che hanno acquisito particolari benemeritenze sociali e sportive verso il sodalizio. L’accettazione di nuovi soci e la loro attribuzione alle diverse categorie e qualifiche è di competenza del Consiglio Direttivo e verrà comunicata agli aspiranti soci i quali, fino a tale data, non potranno frequentare la sede sociale.

Analogamente è a cura del Consiglio Direttivo il passaggio dei soci da una categoria all’altra.

Per l’iscrizione all’Associazione è necessario che l’aspirante socio sia presentato da due soci, i quali controfirmeranno la relativa domanda contenente tutte le notizie che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno richiedere agli aspiranti.

Ogni associato in regola con le disposizioni previste dal presente statuto, ha diritto a partecipare a tutte le iniziative ed alla vita stessa dell’Associazione senza limiti temporali. Ogni socio che abbia raggiunto la maggiore età, indipendentemente dalla qualifica e dalla categoria di appartenenza, ha diritto di voto.

5. DOVERI DEI SOCI. I soci si obbligano a versare le quote associative annuali così come stabilite dal Consiglio direttivo, ad osservare le norme del presente Statuto nonché quelle

previste dai regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente prese dagli organi dell'Associazione.



Il versamento delle quote associative annuali potrà essere frazionato, su delibera del Consiglio Direttivo, in rate mensili. La quota sociale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. Il Consiglio Direttivo può prendere a carico degli associati che diano prova di disinteresse alla vita del sodalizio o che tengano contegno riprovevole, sia in questioni societarie che sportive, i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) esclusione temporanea dall'attività sportiva e dalle cariche sociali;
- d) radiazione.

7. RECESSO DEI SOCI. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; il socio decade, inoltre, automaticamente dalle cariche eventualmente conferitegli. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo mentre l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.


Le dimissioni volontarie, da comunicarsi in forma scritta, non esonerano il socio dagli impegni assunti per l'esercizio in corso.

8. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche sono puramente onorifiche, non danno diritto a compensi ma solamente al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

9. CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci che siano in regola con i doveri derivanti dall'iscrizione all'Associazione.



È riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo annuale. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

L'Assemblea dei Soci può venire convocata dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di 1/3 dei soci: la convocazione viene effettuata dal Presidente mediante avviso scritto recante l'ora, il giorno ed il luogo in cui si terrà l'Assemblea nonché contenente l'ordine del giorno, da comunicare a ciascun socio tramite raccomandata o tramite affissione presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea si riunisce comunque una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo ed inoltre una volta ogni quattro anni per le nomine delle cariche sociali. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, purché non facente parte del Consiglio Direttivo; ciascun associato non può assumere più di due deleghe. Le deliberazioni delle Assemblee ed i bilanci approvati dovranno essere esposti nella bacheca dell'Associazione per almeno venti giorni dalla data dell'Assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

E' in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;



-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; -sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10. VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare. La seconda convocazione può essere indetta, con il medesimo avviso, ma non meno di due ore dopo la prima. Sia in prima che in seconda convocazione le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente ed il Segretario.

11. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI. I compiti dell'Assemblea sono:

- a) Nominare, di volta in volta, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
- b) Approvare il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo, in qualunque modo essi denominati;



- c) Procedere alla elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione qualora siano scaduti i termini del mandato o qualora vengano a mancare;
- d) Decidere sulla revoca del Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci;
- e) Deliberare in seduta straordinaria sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- f) Discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

12. CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile tra i tre e i dieci Consiglieri, come deliberato dall'Assemblea al momento della nomina.

I Consiglieri sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci. I Consiglieri non possono partecipare con cariche amministrative ad altre associazioni o enti appartenenti alla medesima Federazione Sportiva Nazionale.

Il Consiglio viene convocato quando il Presidente lo ritiene opportuno o qualora ne facciano richiesta 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. E' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, nel caso manchino entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, e delibera a maggioranza dei voti.

Decadono dalla carica i componenti il Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non hanno preso parte a tre riunioni del Consiglio. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle proprie riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

I componenti dell'organo direttivo non devono incorrere in cause di incompatibilità previste dall'ordinamento, ivi incluso quello sportivo.

13. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione:

- a) delibera sulle domande di ammissione degli associati;
- b) nomina i soci ad honorem;
- c) stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali ed il loro eventuale frazionamento;



- d) nomina al suo interno un tesoriere, un segretario ed un direttore sportivo determinandone i compiti;
- e) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) nomina Comitati Tecnici, determinandone la durata, con il compito di disciplinare particolari attività in seno all'Associazione;
- g) organizza le manifestazioni sportive inerenti all'attività dell'Associazione;
- h) prende tutti i provvedimenti necessari per il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione,.

Il Consiglio può redigere per il buon funzionamento dell'Associazione un regolamento che deve essere approvato nella prima riunione dell'Assemblea dei Soci. L'osservanza del regolamento, una volta approvato dall'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati.

14. IL PRESIDENTE. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. La rappresentanza legale dell'Associazione è devoluta al Presidente, a cui spetta la firma sociale. Egli può aprire conti correnti e fare le operazioni bancarie e postali in nome dell'Associazione e può rilasciare procure. In caso di sua assenza o di impedimento, la rappresentanza legale è devoluta al Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al Consigliere più anziano. Il Presidente dispone per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

15. DURATA DELLE CARICHE SOCIALI. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, l'intero quadriennio olimpico, e possono essere rieletti. In caso di decadenza dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più Consiglieri, viene integrato in carica il primo dei Consiglieri non eletti della precedente elezione; i nuovi membri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, deve essere convocata l'Assemblea dei Soci.

16. GESTIONE FINANZIARIA. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote di iscrizione;



- b) quote annuali di associazione;
- c) attrezzature sportive;
- d) liberalità in favore dell'Associazione;
- e) altre entrate.

La gestione finanziaria del sodalizio avviene entro i limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea; il Consiglio Direttivo può però, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare spese anche al di fuori di quanto previsto purché preventivamente deliberate a maggioranza dal Consiglio stesso. L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

17. ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti. 6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile.

18 – LAVORATORI VOLONTARI

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.



Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.



19.. RENDICONTO

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

20. MODIFICHE DELLO STATUTO. Le modifiche del presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea da almeno la metà più uno degli associati; devono inoltre essere approvate con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

21. SCIoglimento . Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

Qualora venga deliberata l'estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera che decide lo scioglimento, ad un'altra associazione con analoga finalità sportiva. In mancanza vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della stessa provincia designata dalla F.I.TE.T.

22. CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito econdo le regole previste dalla Federazione Italiana Tennistavolo.



In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.T.E.T., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.


La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Gallarate presso la sede dell'Associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Tennistavolo.

23. NORMA RESIDUALE. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto ed i regolamenti della Federazione Italiana Tennistavolo ed in subordine le norme del Codice Civile.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO